

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XVII (ex IX)**

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado xxxx/2018 R.G.A.C. vertente

**TRA**

**CONCESSIONARIO DI RETE,**

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in **OMISSIS**, presso lo studio dell'avv. **OMISSIS**, che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;

**ATTORE**

**E**

La **ESERCENTE**,

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in **OMISSIS**, presso lo studio dell'avv. **OMISSIS** che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione.

**CONVENUTO**

OGGETTO: inadempimento contrattuale - penale.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza in data 15.9.22, con la concessione dei termini di legge di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la **CONCESSIONARIO DI RETE** (di seguito **CONCESSIONARIO**) conveniva in giudizio la società **La ESERCENTE** (di seguito la **ESERCENTE**), chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento, da parte della convenuta, delle obbligazioni di cui al contratto stipulato tra le parti in data 26.11.2013, di condannare la società **La ESERCENTE** al pagamento della penale concordata nel regolamento negoziale per un importo di euro 60.000,00, o per la diversa somma accertata, oltre gli interessi legali.

In particolare la parte attrice, premessa la stipula tra le parti di un contratto avente ad oggetto le attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento collegati alla rete telematica (doc.1), contestava la violazione da parte della società convenuta dell'art.4.8 del contratto, avendo la convenuta illegittimamente installato e collegato alla rete telematica, presso il proprio esercizio commerciale in **OMISSIS** apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. (cc.dd. "AWP"), riferibili ad altri concessionari e/o gestori, con conseguente applicabilità della penale prevista all'art.8.4 del contratto medesimo.

Nel corso del procedimento chiedeva, altresì, la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c..

La **ESERCENTE**, costituitasi in giudizio, chiedeva in via principale di accertare e dichiarare, per i motivi esposti in comparsa, l'assenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale, ovvero responsabilità contrattuale o extracontrattuale ad essa imputabile con conseguente rigetto delle domande attoree ed in via subordinata di accertare e dichiarare la manifesta eccessività della penale e, per l'effetto, di ridurre equamente l'importo oggetto della condanna.

La causa è stata istruita documentalmente.

Nel merito, va osservato, che gli inadempimenti contestati dalla parte attrice alla società **ESERCENTE** sono:

-la violazione dell'art.2.1 lett. n) del contratto, a cui è collegata la previsione di una penale giornaliera di 100,00 euro (art.8.3), relativa all'obbligo assunto dalla società **ESERCENTE** di "astenersi dal rimuovere e/o disinstallare e/o disconnettere gli Apparecchi senza la preventiva autorizzazione del Concessionario";

-la violazione, di cui all'art. 4.8, ed in particolare l'inadempimento all'obbligo assunto dalla società convenuta di "non stipulare anche mediante società controllanti, controllate o collegate accordi con altri concessionari o gestori aventi ad oggetto la raccolta del gioco lecito mediante Apparecchi e non collegare Apparecchi alla Rete Telematica di altri concessionari fatta salva espressa autorizzazione scritta del Concessionario";

-a detto inadempimento era collegata la penale prevista al punto di cui all'art.8.4 pari ad euro 10.000,00 per ogni singolo apparecchio di altro concessionario collegato alla rete telematica.

Al riguardo, rilevato che la parte attrice, nel presente procedimento ha agito solo per il pagamento della penale di cui all'art.8.4, va rilevato che l'obbligazione connessa a detta penale costituisce clausola vessatoria costituendo una limitazione della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (ex art.33 lett.t) d.lgs 206/2005.

Pertanto, si pone la questione, eccepita dalla parte attrice, dell'idoneità o meno dell'avvenuta approvazione specifica di detta clausola, approvazione possibile nel caso di specie non essendo la parte convenuta un consumatore, avendo firmato il contratto nell'ambito della propria attività commerciale.

Sul punto, va premesso che per condivisibile consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: "l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate" (cfr. Cass., Sez. 6-2, ordinan. 20606/2016);

"nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto" (cfr. Cass., Sez. 6-3, ordinan. 17939/2018).

Nel caso di specie, premesso che il contratto è sostanzialmente predisposto dal concessionario di rete - come desumibile dalla stessa predisposizione dell'approvazione specifica delle clausole vessatorie, approvazione che non sarebbe necessaria in caso le clausole fossero state oggetto di trattativa individuale -, va rilevato che l'approvazione specifica delle clausole vessatorie avvenuta in calce al contratto ad opera dell'esercente (la società convenuta):

riguarda tutte le clausole del contratto indistintamente, sia che siano effettivamente vessatorie sia che non abbiano contenuto vessatorio (si rileva, infatti, che è esclusa solo la clausola che riguarda le definizioni contenute nel contratto e quella che prevede gli impegni del concessionario);

la mera indicazione dei numeri e del titolo della clausola non sono idonei a dare una indicazione anche solo sommaria delle obbligazioni maggiormente gravose che l'esercente stava sottoscrivendo, considerato che ogni articolo è composto da numerosi punti, di cui solo alcuni, all'interno dell'articolo stesso riguardano obbligazioni che possono considerarsi vessatorie.

Per esempio, si rileva come lo stesso articolo 4, indicato con la rubrica generica "obblighi e garanzie dell'esercente" contiene numerosi obblighi non di contenuto vessatorio, quale quello di mantenere il possesso di tutte le licenze, permessi nulla osta ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente e nello stesso articolo vi è pattuita la restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi in discussione.

Pertanto, ritenuto che non è stata soddisfatta l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. al fine di considerare soddisfatto l'obbligo di approvazione specifica delle clausole vessatorie, va ritenuta la nullità della clausola contrattuale relativa all'obbligazione che la parte attrice assume violata e su cui è basata la richiesta di pagamento della penale.

Per quanto detto va rigettata la domanda attorea.

Va rigettata la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte attrice non ritenendone sussistere i presupposti in considerazione della soccombenza di detta parte.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.

#### **P. Q. M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

rigetta la domanda attorea;  
rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata da **CONCESSIONARIO DI RETE**;  
condanna la **CONCESSIONARIO DI RETE** alla rifusione, in favore della La **ESERCENTE.**, delle  
spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle  
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 21.12.2022

Il Giudice  
Alfredo Landi

EX PARTE